

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Antonio Rocca

Procedimento n. 17/2019

Con Relazione trasmessa alla Segreteria degli Organi di Giustizia, in data 9 luglio 2019, dalla tesserata Patrizia Magini, Presidente di Giuria nel Concorso S/O Naz. A5*, svoltosi in Tortona (AL), nei giorni 28-30 giugno 2019, presso il Centro Ippico Il Torrione, è stato instaurato d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 lett. a) del Regolamento di Giustizia, procedimento disciplinare nei confronti della tesserata Aziz Barbara Streit (tessera F.I.S.E. n.001345/A).

Il Presidente di Giuria in detta Relazione ha assunto che *“La concorrente dopo aver terminato il suo percorso con 8 penalità delle quali 4 penalità per un rifiuto sull'ultimo ostacolo, usciva dal campo gara e sempre in sella al proprio cavallo HAMILTON (n. FISE 16142) si immetteva al galoppo passando sotto la Giuria su un tratto di strada unicamente pedonale e assolutamente vietata al passaggio di cavalli, attraversava un ponticello sempre ad uso pedonale e si dirigeva verso un gruppo di persone che stavano tranquillamente assistendo alla Manifestazione sedute nell'area adibita esclusivamente al pubblico. Con modi minacciosi spingeva il cavallo verso le persone sedute raggiungendole a distanza di pochi centimetri per non essere calpestate insultando con epiteti impronunciabili e accusandole di aver causato con la loro presenza il rifiuto del cavallo sull'ostacolo. Dopo un primo momento di smarrimento perché consapevole di quanto stava accadendo subentrava anche panico e paura, considerando inoltre che tra coloro “colpevoli” secondo la STREIT erano presenti persone non di giovane età e una signora claudicante con stampelle; mi dirigevo prontamente sul posto cercando con enorme fatica di calmare e di far tornare in sé la concorrente, la quale completamente priva di ogni controllo continuava ad urlare ed insultare qualsiasi persona si avvicinasse. Ritenendo che quanto compiuto dalla concorrente Aziza STREIT fosse completamente ingiustificabile in quanto oltre a mettere a serio rischio l'incolumità dei presenti individuavo anche un'azione di abuso e maltrattamento verso il cavallo HAMILTON dato che l'animale veniva obbligato ad andare contro le persone e messo in estremo pericolo nell'attraversamento di un piccolo ponte non conforme a sopportare importanti pesi come quello di un equino, ho adottato il provvedimento disciplinare di: SQUALIFICA DALLE TRE GIORNATE DEL CONCORSO della concorrente STREIT”*.

Considerato che quanto segnalato a carico dell'atleta Aziz Barbara Streit (tessera FISE n. 001345/A) avrebbe potuto configurare un comportamento antiregolamentare, il Giudice

Sportivo Nazionale, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia, ha fissato la data per la pronuncia della decisione per il giorno 25 luglio 2019, concedendo alla parte interessata, ai sensi dell'art 40 comma 1 del Regolamento di Giustizia, la facoltà di presentare memorie e/o documenti entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità.

Con memoria del 19 luglio 2019, la tesserata Streit, per il tramite dell'Avv. Stefania Cappa, ha ammesso di aver tenuto una *“condotta antisportiva”* e di aver *“inveito contro il pubblico”*. Tuttavia, ha precisato che né sulla strada né sul pontino fossero presenti cartelli segnaletici di divieto di passaggio con cavallo e che *“se è vero che l'incolpata si è diretta verso il pubblico, è altrettanto vero che non si è avvicinata con l'intento di far del male né al suo cavallo, né a persona alcuna”*. Al fine del proprio ravvedimento la Streit ha formalizzato le proprie scuse con lettere – allegate alla memoria difensiva - dirette al Centro Ippico il Torrione, a tutti i membri della Giuria ed a due persone offese dal suo comportamento. L'Avv. Stefania Cappa ha inoltre evidenziato lo status di incensurata dell'atleta ed ha concluso chiedendo, in via principale, ai fini della condanna, l'applicazione della misura alternativa dello svolgimento in favore del Centro Ippico il Torrione, di attività di assistenza alla segreteria e lavoro di grooming ai cavalli per 2 (due) giorni la settimana, per 2 (due) ore al giorno, per un totale di 60 (sessanta) giorni; in via subordinata, di applicare una misura lieve tenuto conto delle circostanze esposte e della sanzione già inflitta dal Presidente di Giuria durante il Concorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre rilevare come l'art. 36.2 del Regolamento di Salto Ostacoli Nazionale ammetta la possibilità di applicare anche più gravi sanzioni a carico di un tesserato, qualora questi sia stato già oggetto di provvedimento sanzionatorio per le condotte realizzate durante la competizione.

Orbene, nel merito, dall'esame della documentazione in atti e dal contenuto della memoria difensiva si evince come l'atleta abbia realizzato le condotte antiregolamentari segnalate nella Relazione del Presidente di Giuria. Per sua stessa ammissione la Streit ha infatti confermato di aver attraversato, in sella al proprio cavallo Hamilton, al galoppo, un tratto di strada ed un ponticello unicamente pedonale, vietato al passaggio di cavalli; di essersi diretta, sempre in sella al proprio cavallo Hamilton, verso il pubblico ed inveito contro di esso, precisando comunque che la sua azione non fosse diretta a *“far del male né al suo cavallo, né a persona alcuna”*.

Tuttavia, ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare, è sufficiente la presenza della colpa, sebbene, nella circostanza che ci occupa, è ovvia la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale. Ebbene, la Streit si sarebbe dovuta avvedere che con la propria condotta avrebbe esposto a pericolo l'integrità propria, del cavallo e del pubblico presente, ciononostante ha agito ugualmente. Tale esposizione a pericolo dei presenti costituisce, peraltro, una circostanza aggravante.

Il tempestivo e totale ravvedimento di tale comportamento, la fattiva collaborazione nel presente procedimento, l'assenza di precedenti sanzioni disciplinari a carico della tesserata, ne vanno solo ad attenuare i profili di responsabilità.

Alla luce di quanto sopra, questo Giudice, non ritenendo che la misura alternativa proposta, peraltro generica, costituisca una valida modalità di assolvimento della sanzione, ritiene congruo applicare la pena della sospensione dall'attività agonistica di mesi 2 (due).

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale, visti gli artt. 1 e 4 del Regolamento di Giustizia FISE, gli artt. 5 e 10 dello Statuto FISE, gli artt. 1.2 e 2.1 del Codice Etico FISE, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

alla tesserata **Aziz Barbara Streit (tessera F.I.S.E. n.001345/A)** la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica federale per mesi 2 (due)**, ex art. 6 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, incaricando la Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla signora Aziz Barbara Streit, nel domicilio eletto presso l'Avv. Stefania Cappa, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, lì 25 luglio 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

